



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

(M)
26543 08

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI

Dott. Antonio MERONE

Dott. Sergio BERNARDI

Dott. Gaetano Antonio BURSESE

Dott. Paolo D'ALESSANDRO

Presidente R.G.N. 29190/05

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Cons. Rel.

Cron. 26543

Rep.

Ud. 09/10/08

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

elettivamente domiciliato in Roma, via
Alessandro Farnese 7, presso gli avv. ti Claudio Berliri
e Alessandro Cogliati Dezza, che lo rappresentano e
difendono giusta delega in atti;

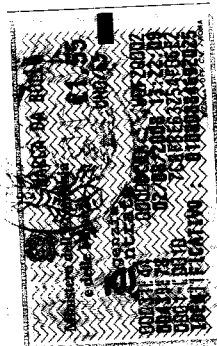
3506
08

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l'Avvocatura generale dello Stato;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria
regionale del Piemonte n. 5/30/05 del 28/2/05.



01 08 083469 202 5

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio

dal Sig. _____

per diritti € 11,55

il 6/11/08

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio

dal Sig. _____

per diritti € 1,55

il 6/11/08

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/10/08 dal Relatore Cons. Paolo D'Alessandro;

Udito l'avv. Claudio Berliri;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Avv. propone ricorso per cassazione, illustrato da successiva memoria, in base ad un motivo, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, accogliendo l'appello dell'Ufficio contro la pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso da lui proposto contro una cartella di pagamento emessa, in relazione all'anno di imposta 1998, a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il contribuente, con l'unico motivo di ricorso, censura la sentenza impugnata per avere negato - in conformità alla tesi dell'Ufficio - la spettanza, invocata in ragione del rapporto di convivenza familiare e comunque nella dedotta qualità di comodatario, della detrazione dall'imposta lorda



prevista dall'art. 1, comma 1, della legge 27/12/97, n. 449, per le spese di ristrutturazione di un immobile, di proprietà della convivente Gabriella Boeris.

In particolare il ricorrente si duole che il giudice tributario: a) abbia ritenuto significativa la circostanza che esso contribuente non abitasse, alla data di comunicazione di inizio lavori, nell'immobile oggetto di recupero edilizio; b) non abbia tenuto alcun conto dell'esistenza di un contratto di comodato *inter partes*; c) non abbia considerato che la detenzione dell'immobile deve sussistere nel momento in cui vengono sostenute le spese e non nel momento dell'invio della comunicazione di inizio lavori.

1.1.- Il mezzo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Il contribuente, a sostegno del ricorso, invoca la propria qualità di comodatario dell'immobile, che trarrebbe fonte vuoi dal rapporto di convivenza con la proprietaria, vuoi da uno specifico negozio anteriore all'erogazione delle spese di recupero edilizio, di cui il giudice tributario non avrebbe tenuto adeguato conto.

La censura relativa all'esistenza di un contratto di comodato non coglie nel segno, in quanto la Commissione tributaria regionale ha negato qualsiasi



efficacia al negozio nei confronti dell'amministrazione finanziaria sotto il profilo (non oggetto di ricorso) che esso non risulta da atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Quanto al rapporto di convivenza *more uxorio*, il giudice tributario non ne ha negato la rilevanza ai fini fiscali, ma - muovendo dal presupposto che la posizione del convivente sarebbe eventualmente assimilabile a quella del coniuge - ha ritenuto assorbente la circostanza che, alla data dell'invio della comunicazione di inizio lavori (5/5/98), il contribuente risultava residente in altro Comune, ritenendo che, anche per quanto riguarda il coniuge, può dirsi sussistente il possesso o la detenzione dell'immobile solo nel caso in cui il contribuente vi abiti stabilmente con l'altro coniuge proprietario.

Il principio affermato dal giudice d'appello è corretto, atteso che il rapporto di coniugio non determina, ai fini della detrazione di cui si tratta, una situazione di compossesso (o di detenzione comune) di tutti gli immobili di proprietà di ciascun coniuge, ma solo di quello (o quelli) concretamente utilizzato anche dal coniuge non proprietario, alla data di inizio dei lavori, a nulla rilevando la circostanza che le spese di ristrutturazione siano eventualmente sostenute



dal coniuge non proprietario. L'applicazione al convivente *more uxorio* del medesimo principio comporta ovviamente l'onere per il contribuente di dimostrare la detenzione dell'immobile da epoca anteriore all'inizio dei lavori, circostanza che nella specie non risulta confermata da alcun mezzo di prova ed è anzi contraddetta dalle certificazioni anagrafiche di residenza.

2.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 1.600, di cui € 1.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P Q M

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 1.600, di cui € 1.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria, il 9 ottobre 2008.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1

Antonella Frezza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL - 5 NOV. 2008

IL CANCELLIERE C1

Antonella Frezza